



Condizioni generali di assicurazione (CGA)

Assicurazione tecnica, edizione settembre 2019

Generali Assicurazioni Generali SA, 1260 Nyon

INDICE

A. Oggetto dell'assicurazione	2
1. Cose assicurate	2
2. Cose non assicurate	2
3. Costi assicurati	2
4. Costi non assicurati	2
5. Rischi e sinistri assicurati	2
6. Rischi e sinistri non assicurati	2
7. Rischi e sinistri assicurabili a titolo complementare	3
B. Somma di assicurazione	3
8. Somma di assicurazione in generale	3
9. Somma di assicurazione in caso di assicurazione al valore totale	3
10. Somma di assicurazione in caso di assicurazione a primo rischio	3
11. Adattamento della somma automatico	3
C. Indennizzo e franchigia	4
12. Prestazioni in caso di sinistro	4
13. Risarcimento del valore a nuovo per cose nuove	4
14. Deduzione e limitazione della prestazione	4
15. Ammortamento	4
16. Sottoassicurazione	4
17. Franchigia	4
D. Inizio, fine e luogo dell'assicurazione	5
18. Validità temporale	5
19. Validità territoriale	5
E. Altre disposizioni	5
20. Prescrizioni di sicurezza	5
F. Definizioni	5
21. Definizione dei concetti utilizzati nella polizza e nelle Condizioni contrattuali	5

Generali
Assicurazioni Generali SA
Avenue Perdtemps 23
1260 Nyon 1 – Svizzera

T +41 58 471 01 01
generali.ch

A. OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

1. Cose assicurate

A seconda di quanto concordato nella polizza sono assicurati macchine, impianti tecnici e apparecchi o impianti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

2. Cose non assicurate

Non sono assicurati:

- a) mezzi di esercizio, componenti soggetti a usura e materiali di consumo. L'indennità per i componenti soggetti a usura viene accordata solo nel contesto a seguito di un danno coperto alla cosa assicurata
- b) impianti e apparecchi che sono in custodia (a scopo di riparazione, manutenzione, configurazione)
- c) impianti e apparecchi destinati alla vendita, al noleggio o al leasing
- d) dati e programmi applicativi, diritti di licenza, moduli di protezione del software (ad es. dongle, hardlock, scheda a innesto)
- e) tutti i tipi di prototipi.

3. Costi assicurati

Sono assicurati: costi di sgombero, decontaminazione, recupero, smaltimento, spostamento e protezione fino al 10% della somma di assicurazione, se sono le conseguenze di un danno assicurato.

Queste prestazioni sono limitate a CHF 1'000'000.

4. Costi non assicurati

Non sono assicurati:

- a) costi per lo smaltimento di aria, acqua e terreno (incl. flora e fauna), anche se sono mescolati od occupati con le cose assicurate
- b) costi per modifiche, migliorie, revisioni o interventi di manutenzione.

5. Rischi e sinistri assicurati

Sono assicurati i danni imprevedibili che si verificano improvvisamente (danneggiamento o distruzione) a seguito di influssi esterni violenti.

6. Rischi e sinistri non assicurati

Non sono assicurati:

- a) danni che sono il risultato diretto di influssi duraturi e prevedibili di natura meccanica, termica, chimica o elettrica come invecchiamento, usura, corrosione, corruzione oppure danni causati dal deposito eccessivo di ruggine, fanghi o incrostazioni e altri sedimenti.

Tuttavia, se tali sinistri provocano deterioramenti imprevedibili e improvvisi o la distruzione delle cose assicurate, questi danni conseguenti sono assicurati nell'ambito dell'estensione della copertura concordata nella polizza

- b) danni di cui, a norma di legge o per contratto, è responsabile il produttore, il venditore o l'installatore
- c) danni dovuti a modifiche o perdite di dati e programmi a seguito di:
 - usura dei supporti dati
 - programmi difettosi
 - acquisizione difettosa di dati
 - cancellazione di dati
 - fluttuazioni di tensione
 - programmi dannosi (malware come ad es. virus di computer, trojan, worm, ecc.)
 - attacchi di pirati informatici

I costi supplementari e la perdita di guadagno determinati da tali danni non sono analogamente assicurati

- d) danni in caso di prove ed esperimenti, in cui viene superato il normale carico di una cosa assicurata, e che erano o avrebbero dovuto essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'azienda
- e) danni causati da trabocco o perdite da impianti di sbarramento, o da impianti idraulici artificiali direttamente collegati ai primi
- f) danni causati da eventi bellici, terrorismo, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, insurrezione, disordini interni e dalle misure adottate per contrastarli, nonché danni causati da terremoti o eruzioni vulcaniche
- g) danni causati da cambiamenti nella struttura del nucleo atomico o da contaminazione radioattiva
- h) danni causati dallo scioglimento del permafrost

- i) danni direttamente conseguenti a un evento di impulsi elettromagnetici (IEM) di grandi dimensioni (che interessa più di un'azienda) come ad es. una tempesta solare
- j) danni per i quali esiste già la copertura di un'assicurazione pubblica o privata. Tuttavia, nell'ambito della sua copertura, il presente contratto si applica in via successiva o integrativa rispetto alle prestazioni erogate dall'assicurazione pubblica o privata. Eventuali differenze nella franchigia non saranno coperte
- k) guasti o malfunzionamenti di componenti elettronici, elementi costruttivi o intere unità senza prova di danneggiamento o distruzione
- l) danni dovuti a perdite per appropriazione indebita, semplice smarrimento o spostamento
- m) danni patrimoniali come ad es. vizi di esecuzione o penali contrattuali.

7. Rischi e sinistri assicurabili a titolo complementare

Sono assicurati soltanto in virtù di una convenzione speciale nella polizza:

- danni d'esercizio interni
- danni esterni alla sede del contraente
- incendi e danni della natura
- danni causati da furto
- danni causati dall'acqua
- inaccessibilità
- utensili e stampi sostituibili

B. SOMMA DI ASSICURAZIONE

8. Somma di assicurazione in generale

Le somme di assicurazione convenute nel contratto fungono da base per il calcolo del premio.

La somma di assicurazione costituisce il limite d'indennizzo per ogni sinistro e cosa assicurata.

I costi di sgombero, recupero, smaltimento, spostamento e protezione, nonché le spese nell'ambito di eventuali coperture complementari concordate, si aggiungono alla somma di assicurazione.

Le somme di assicurazione non si riducono in ragione delle indennità versate. In casi come questi, Generali ha diritto a richiedere un premio integrativo proporzionale.

Gli sconti e le riduzioni di prezzo non vengono considerati nella determinazione della somma di assicurazione (ad es. prezzo di catalogo).

9. Somma di assicurazione in caso di assicurazione al valore totale

Nel caso di un'assicurazione al valore totale, la somma di assicurazione per la singola cosa o per tutte le cose nel loro insieme (assicurazione globale) deve corrispondere al valore di una cosa nuova tecnicamente equivalente (valore a nuovo) comprese le spese doganali, di trasporto, installazione e tutti gli altri costi aggiuntivi.

10. Somma di assicurazione in caso di assicurazione a primo rischio

Nel caso di un'assicurazione a primo rischio, la somma di assicurazione non può superare di oltre il 10% il valore a nuovo della cosa più costosa comprese le spese doganali, di trasporto, installazione e tutti gli altri costi aggiuntivi. Ciò vale per le assicurazioni singole e globali.

11. Adattamento della somma automatico

Salvo accordo contrario, la somma di assicurazione per la singola cosa (senza impianti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e assicurazioni a primo rischio) viene adeguata una volta all'anno, alla scadenza del premio, in funzione dell'andamento dei prezzi e il premio viene ricalcolato sulla base della somma di assicurazione modificata. Determinante ai fini dell'adattamento della somma è il rincaro rilevato di volta in volta al 30 giugno nell'industria meccanica e metallurgica. Si stabilisce sulla base di una formula di calcolo approvata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) e vale per l'anno civile successivo.

C. INDENNIZZO E FRANCHIGIA

12. Prestazioni in caso di sinistro

Generali provvede a pagare:

- a) in caso di danno parziale, le spese di ricostituzione della cosa interessata alla condizione immediatamente precedente il sinistro
- b) in caso di danno totale, il valore attuale che la cosa assicurata aveva immediatamente prima del sinistro.

Un danno totale sussiste se l'importo per la ricostruzione supera il valore attuale o se la cosa assicurata non può più essere ricostruita

- c) spese di decontaminazione, di sgombero, recupero, smaltimento, spostamento e protezione sostenute a seguito di un danno coperto. Queste prestazioni sono limitate al 10% della somma di assicurazione della cosa assicurata e fino a un massimo di CHF 1'000'000
- d) le spese per riparazioni accelerate e provvisorie, spedizioni urgenti e lavoro straordinario saranno indennizzate solo se sono concordate nella polizza o se Generali ha rilasciato il suo consenso scritto.

13. Risarcimento del valore a nuovo per cose nuove

Per i danni che si verificano nei 2 anni successivi alla prima messa in servizio della cosa assicurata, in deroga all'art. 12 Generali provvede a pagare anche le spese necessarie per la ricostruzione che superano il valore attuale. Si corrisponde al massimo il valore di risarcimento.

Si rinuncia a dedurre un maggiore valore.

Restano riservati gli ammortamenti concordati nella polizza.

14. Deduzione e limitazione della prestazione

- a) Dai costi del sinistro si deducono:
 - un maggiore valore determinato dalla ricostruzione
 - eventuali resti.
- b) Non si effettua il pagamento di:
 - un minore valore eventualmente esistente dopo la ricostruzione
 - costi per modifiche, migliorie, revisioni o interventi di manutenzione eseguiti nel contesto della ricostruzione.
- c) Le prestazioni nell'ambito delle presenti condizioni per componenti soggetti a usura e materiali di consumo vengono fornite solo se il deterioramento, la distruzione o la perdita si sono verificati a seguito di un danno coperto ad altre parti della cosa assicurata.

- d) Generali si riserva il diritto di effettuare un indennizzo in natura anziché in denaro.

15. Ammortamento

Per gli impianti informatici e gli accessori, la deduzione (ammortamento) corrisponde all'1% su base mensile a partire dalla data di acquisto, senza tuttavia superare il 70%.

Nel caso di riavvolgimenti, l'ammortamento dopo la decorrenza di 2 anni dall'ultimo riavvolgimento corrisponde al 5% su base annuale, senza tuttavia superare il 70%.

Nel caso di funi metalliche per gru che vengono impiegate sui cantieri, l'ammortamento corrisponde al 33 1/3% su base annuale.

Nel caso dei tubi per raggi X e altri tubi radianti, l'ammortamento corrisponde al 2% su base mensile a partire dalla data di messa in servizio.

Per tutte le altre cose, gli apparecchi e i rispettivi accessori, l'ammortamento si basa sul ciclo di vita tecnico (valore attuale).

16. Sottoassicurazione

- a) Se al verificarsi dell'evento la somma di assicurazione risulta inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene indennizzato in proporzione al rapporto tra somma di assicurazione e valore di risarcimento.

La sottoassicurazione non viene calcolata per danni inferiori al 10% della somma di assicurazione di volta in volta concordata (max. CHF 20'000.–).

- b) In caso di assicurazione a primo rischio, il danno viene risarcito fino all'ammontare della somma di assicurazione convenuta senza calcolare una sottoassicurazione.

17. Franchigia

La franchigia convenuta viene dedotta dall'indennità calcolata, oppure dall'importo del danno nel caso di somme di assicurazione a primo rischio.

Se più cose o costi fanno capo a un medesimo evento, la franchigia viene dedotta una tantum salvo diverso accordo. Se sono state convenute franchigie diverse, viene portato in deduzione l'importo più elevato.

D. INIZIO, FINE E LUOGO DELL'ASSICURAZIONE

18. Validità temporale

A integrazione dell'art. 2 delle Disposizioni comuni, il contratto ha inizio al più presto quando:

- l'accettazione senza difetti delle cose consegnate pronte per il funzionamento ha luogo presso il luogo di rischio
- dopo un funzionamento di prova, eseguito successivamente ai lavori di montaggio, ha avuto luogo il collaudo senza difetti delle cose consegnate non pronte per il funzionamento presso il luogo di rischio.

19. Validità territoriale

L'assicurazione è valida:

- per le cose assicurate sul posto presso tutte le sedi dell'azienda assicurata (area aziendale) in Svizzera
- in virtù di una convenzione particolare, le cose assicurate sono coperte anche in circolazione. Il rispettivo ambito di validità è concordato nella polizza.

E. ALTRE DISPOSIZIONI

20. Prescrizioni di sicurezza

Se una persona assicurata viola colpevolmente le prescrizioni di sicurezza disposte dalla legge, ordinate dalle autorità o concordate per contratto, oppure le regole tecniche riconosciute, la Compagnia può disdire il contratto entro 4 settimane dal momento in cui è venuta a conoscenza di tale violazione. Il contratto si estingue 14 giorni dopo l'arrivo della disdetta presso il contraente.

Se, dopo il verificarsi di un danno, l'ulteriore utilizzo di una cosa assicurata va contro le regole riconosciute della tecnica, questa cosa dovrà essere riutilizzata solo dopo la sua definitiva ricostruzione e la garanzia del suo funzionamento regolamentare.

I difetti e i vizi, che sono o dovrebbero essere noti al contraente, al suo rappresentante o alla direzione responsabile dell'azienda e che potrebbero comportare un danno, devono essere eliminati o deve esserne disposta l'eliminazione a proprie spese il più rapidamente possibile.

A integrazione dell'art. 9 delle Disposizioni comuni, il contraente è tenuto a:

- utilizzare un supporto dati esterno separato per ogni generazione di supporti dati, allo scopo di garantire l'accesso a una generazione precedente qualora l'attuale risultasse difettosa
- proteggersi dall'accesso di persone non autorizzate
- mettere al sicuro i supporti dati in un altro stabile o in un altro compartimento antincendio
- verificare periodicamente (almeno ogni semestre) e mettere a verbale se i dati salvati possono essere nuovamente caricati e utilizzati.

F. DEFINIZIONI

21. Definizione dei concetti utilizzati nella polizza e nelle Condizioni contrattuali

a) Utensili e stampi sostituibili

- Gli utensili e gli stampi s'intendono sostituibili se
- non costituiscono parte integrante dell'oggetto oppure
 - possono essere impiegati su macchine diverse.

In tale definizione non figurano gli attrezzi applicati come ad es.:

- martelli demolitori
- frantumatori per calcestruzzo
- perforatrici
- gruppi di abbattimento di macchine forestali
- accessori per veicoli comunali.

b) Mezzi di esercizio

destinati alla cosa assicurata. Vi figurano ad es.:

- lubrificanti e carburanti
- elettroliti
- masse filtranti, materiali di riporto
- fluidi frigovettori e termovettori
- gas (taglio al laser, saldatura ecc.).

c) Componenti soggetti a usura / materiali di consumo

Vi figurano ad es.:

- componenti soggetti a usura:
- rulli per verniciatura, teli in feltro e gommati, nastri in gomma e plastica, vagli
 - cucchiai, tazze, pale, benne, cingoli, rulli e gommature

- rivestimenti in mattoni o altri materiali e verniciature
- componenti soggetti a usura di frantumatori, macinatoi e trituratori come mascelle da frantoio, ganasce battenti e martelli a percussione, sfere e barre di macinazione;

materiali di consumo:

- lampade
- fusibili
- toner e cartucce per stampanti
- lampade per proiettori.

d) Spese

Per **spese di sgombero** s'intendono le spese sostenute allo scopo di liberare il luogo del sinistro dai residui delle cose assicurate. Questa voce comprende anche le **spese di decontaminazione** per il terreno e l'acqua di spegnimento degli incendi, che vengono addebitate tramite disposizioni di diritto pubblico.

Per **spese di smaltimento** s'intendono le spese sostenute per il conferimento al luogo di deposito idoneo più vicino, nonché per lo stoccaggio e lo smaltimento.

Per **spese di recupero** s'intendono le spese sostenute allo scopo di riportare le cose assicurate sul luogo che occupavano prima del sinistro.

Per **spese di spostamento e di protezione** s'intendono le spese in cui s'incorre quando per ricostruire, riacquistare o sgomberare cose assicurate in base al presente contratto è necessario spostare, modificare o proteggere altre cose. Si tratta in particolare delle spese sostenute per smantellare o rimontare macchine, per sfondare, demolire o ricostruire parti di edifici o per ampliarne le aperture.

e) Supporti dati

Supporti dati di qualsiasi tipo, su cui dati o programmi vengono salvati in formato digitale.

Non vi figurano le risorse di memoria messe a disposizione da un provider di servizi mediante teletrasmissione dei dati (ad es. memoria su cloud), o memorie volatili come ad es. le memorie di lavoro (RAM).

f) Tecnologie dell'informazione e della comunicazione

In senso lato, per «Tecnologie dell'informazione e della comunicazione» s'intende qualsiasi applicazione per la comunicazione, così come i vari servizi e le applicazioni che vi sono associati (incl. il rispettivo cablaggio).

Vi figurano ad es.:

- sistemi di computer come server, sistemi di memoria (ad es. NAS, hard disk, supporti dati), notebook, tablet, smartphone e loro componenti (ad es. schede grafiche) e accessori elettronici (ad es. caricabatterie, tastiere)

- periferiche come monitor, stampanti, scanner, fotocopiatrici e apparecchi riproduttori (ad es. smartboard, proiettori)
- componenti di rete (ad es. router, switch, bridge, firewall)
- impianti e apparecchi destinati agli impianti IT, di cui regolano il raffreddamento, la ventilazione e l'alimentazione elettrica (ad es. climatizzatori, gruppi di alimentazione a corrente continua e d'emergenza, protezione da sovratensioni, impianti antincendio, impianti parafulmine)
- tecnica di pagamento (senza contanti) (ad es. sistemi di cassa e lettori di carte di credito)
- tecnica di accesso e comunicazione (come ad es. lettori/stampanti di biglietti, impianti di rilevamento dei tempi e sistemi di controllo degli accessi)
- impianti e apparecchi nell'ambito della tecnica di sicurezza e segnalazione (ad es. impianti d'allarme, di sorveglianza e antincendio).

g) Incendi ed eventi naturali

Vi figurano danni o perdite causati da: fuoco, ovvero:

- incendio
- fumo (impatto improvviso e incidentale)
- fulmine
- esplosione e implosione
- meteoriti o altri corpi spaziali, caduta o atterraggio d'emergenza di aeromobili e veicoli spaziali o parti di essi, nonché boato sonico

eventi naturali, ovvero:

- piena
- inondazione
- tempesta (= vento ad almeno 75 km/h, che abbatte alberi o scoperchia edifici nelle vicinanze delle cose assicurate)
- grandine
- valanga
- pressione della neve
- frana
- caduta di sassi
- scoscendimento.

h) Furto

Per danni da furto e rapina s'intendono i danni che possono essere dimostrati in maniera convincente adducendo tracce e testimonianze o sulla base delle circostanze.

Vi figurano:

furto con scasso, ossia furto commesso da soggetti che mediante l'uso della forza

– entrano in uno stabile o in uno dei suoi vani oppure

– che nello stesso forzano un contenitore.

Le costruzioni provvisorie e i container sono equiparati agli stabili.

L'apertura mediante chiavi, tessere magnetiche e similari o codici corretti viene equiparata al furto con scasso qualora il colpevole abbia aperto con le chiavi, tessere magnetiche e similari o con i codici corretti di cui si è appropriato mediante furto con scasso o rapina;

Rapina, ossia furto con minaccia o uso della forza ai danni del contraente, dei suoi lavoratori dipendenti o delle persone che vivono nella sua comunione domestica.

Il furto è equiparato alla rapina in presenza dell'incapacità di opporre resistenza a seguito di infortunio, svenimento o decesso;

furto semplice, ovvero furto non considerato come furto con scasso né rapina.

Non vi figurano la perdita, lo smarrimento di cose o le perdite rilevate soltanto durante un eventuale controllo degli effettivi.

i) Danni da acqua

Per danni da acqua s'intendono i danni causati da:

– fuoriuscita di acqua o altri liquidi

– da condutture che trasportano liquidi conformemente alle disposizioni e che servono l'azienda assicurata o lo stabile in cui si trovano gli oggetti assicurati

– da dispositivi e apparecchi collegati a tali condutture

– fuoriuscita di liquidi dagli impianti di riscaldamento e da cisterne che fanno parte dello stabile

– acque piovane, acque da scioglimento della neve e del ghiaccio all'interno dello stabile a condizione che l'infiltrazione dell'acqua nello stabile sia avvenuta attraverso il tetto, da grondaie o tubazioni di scarico esterne

– riflusso delle acque di canalizzazione

– acqua sotterranea all'interno dello stabile.

j) Disordini interni

Atti violenti contro persone o cose durante assemblee, sommosse o tumulti.

k) Terrorismo

Per terrorismo s'intende qualsiasi uso o minaccia di violenza per il raggiungimento di obiettivi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Un'azione o minaccia di violenza sussiste se l'azione è adatta a diffondere paura e spavento nella popolazione, o in parti di essa, oppure a influire su un governo o su un'istituzione dello Stato.

l) Danni esterni

Valgono come tali i danni conseguenti a influssi esterni violenti:

– azioni violente di persone interne o esterne all'azienda

– collisione, urto, capovolgimento o caduta, affossamento

– urto esterno incidentale di merci che costituiscono l'oggetto del processo di lavoro, o di componenti delle cose assicurate stesse

– vento, tempesta

– accettazione di corpi estranei dall'esterno, che non si sarebbero dovuti considerare

– danni da morsi di animali (ad es. martore)

Il presente elenco è esaustivo.

m) Danni interni

Valgono come tali:

– uso errato, imperizia, negligenza, azioni intenzionalmente lesive di persone esterne o interne all'azienda

– danni causati dall'elettricità (ad es. cortocircuito, sovracorrente o sovratensione)

– corpi estranei

– difetti di costruzione, materiale o fabbricazione

– sovraccarico, fuorigiri, depressione

– mancanza di acqua, olio, carburante o di un altro mezzo di esercizio

– danni da liquidi che hanno origine all'interno della cosa assicurata

– cedimento degli apparecchi di misurazione, regolazione o sicurezza

– guasto dell'elettronica.

Per guasto dell'elettronica s'intende l'inutilizzabilità di componenti elettronici. I componenti elettronici s'intendono inutilizzabili se non funzionano più, o non funzionano più correttamente, senza che sia visibile un danno o una distruzione. L'esistenza del danno è provata quando il funzionamento viene ripristinato cambiando la più piccola unità elettronica sostituibile.

n) Valore a nuovo

Il valore a nuovo è il prezzo corrente di una cosa nuova tecnicamente equivalente comprese le spese doganali, di trasporto, di installazione e tutti gli altri costi aggiuntivi.

Per cosa nuova tecnicamente equivalente s'intende:

– una cosa identica, se la cosa è ancora disponibile sul mercato

– il modello successivo (dello stesso tipo) con dotazione equiparabile,

se la cosa non è più disponibile sul mercato.

o) Valore attuale

Per valore attuale s'intende il valore di risarcimento al netto di una deduzione (ammortamento) che, tenuto conto del tipo di utilizzo, corrisponde al ciclo di vita tecnico della cosa.

p) Maggiore valore

Se dalla ricostruzione deriva un maggiore valore, ciò risulta ad es. da un aumento del valore a nuovo, un risparmio di spese per la revisione, la manutenzione o i pezzi di ricambio o il prolungamento del ciclo di vita tecnico.

q) Indennizzo in natura

A differenza dell'indennizzo in denaro, con l'**indennizzo in natura** l'assicurazione non risarcisce il contraente per un danno subito con una prestazione pecuniaria, bensì riparando o sostituendo la cosa smarrita o danneggiata.